



CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 89 R.D. ADUNANZA ORDINARIA DI 2° CONVOCAZIONE n. 2 O.d.G.
 N. 336 I.P. SEDUTA IN DATA 28 NOVEMBRE 2008

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

L'anno duemilaotto e questo giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19.00, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, previa convocazione ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'ordine del giorno (... omissis ...). Risultano presenti per l'argomento in oggetto i Signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Faggi Antonella – Sindaco	X		Zamperini Giacomo	X	
Mauri Emanuele - Presidente	X		Cereda Luigi	X	
Faggi Giuseppe	X		Romeo Dario	X	
Caravia Giovambattista	X		Erba Alberto	X	
Boscagli Filippo		X	Marelli Alfredo	X	
Bezzi Gianluca	X		Ripamonti Claudio	X	
Martini Richard	X		Pozza Domenico		X
Di Gennaro Roberto	X		Crimella Fausto	X	
Beretta Maria		X	Angelibusi Stefano	X	
Bernardo Sergio	X		Parisi Viviana	X	
Badessi Nicola		X	Pietrobelli Roberto	X	
Polvara Dante	X		Mazzoleni Enrico	X	
Nava Luca	X		Tavola Mario	X	
Valsecchi Olivo	X		Mazzoleni Martino	X	
Bodega Lorenzo		X	Manzini Bruno	X	
Sorrentino Francesco	X		Buizza Giorgio		X
Locatelli Pierino	X		Invernizzi Carlo	X	
De Capitani Giulio	X		Pogliani Giuseppe	X	
Andreoli Piergiorgio	X		Colombo Lionello		X
Pasquini Antonio	X		Quintini Walter	X	
Russo Michele	X		TOTALE	34	7

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Emanuele MAURI

Su proposta del Presidente sono stati scelti, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

PASQUINI – NAVA – PIETROBELLI

Assiste il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. Vincenzo DEL REGNO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2008 - R.D. N. 89 – NUMERO PROPOSTA 336/2008.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

L'Assessore Grossi illustra il documento istruttorio ID n. 3454574 del 19.11.2008, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, a firma del Direttore del settore "*Politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, provveditorato, gare e contratti*", dr. Michele Brivio.

Tale documento istruttorio, con il relativo parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267, è stato depositato, nei termini di legge, a disposizione dei Signori Consiglieri.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata esaminata dalla seconda Commissione Consiliare nella seduta del 24.11.2008.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

(omissis)

(Nel corso del dibattito esce il Consigliere Zamperini)

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione palese l'allegato documento istruttorio, ottenendo i seguenti risultati:

Presenti n. 33	Votanti n. 33
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all'unanimità l'allegato documento istruttorio

DELIBERA

1. di apportare, per le motivazioni sopra riportate, le modifiche agli articoli del vigente Regolamento indicati in premessa e che risultano opportunamente evidenziate nel raffronto tra il testo vigente e quello modificato (Allegato "A");
2. di dare atto che il nuovo testo del regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, Viale dell'Aeronautica, 122 – 00144 ROMA, entro 30 giorni dalla data di esecutività e di rendere pubblica la modifica del regolamento mediante avviso pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97.

Il Presidente pone ora in votazione palese l'immediata eseguibilità del provvedimento, otte-

nendo i seguenti risultati:

Presenti n. 33	Votanti n. 33
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione: il Consiglio Comunale dichiara, all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LECCO

COMUNE DI LECCO
PERVENUTO IL

19 NOV 2008

SEGRETERIA

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITÀ LOCALE, BILANCIO,
PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: TRIBUTI



id n. 3454574 MB/ep
N. 336 l.l.

COMUNE DI LECCO

Alligato alla deliberazione N° 89

Lecco, 19 novembre 2008

In data 28/11/08 del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Del Fegge

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Spettabile Consiglio Comunale
- Sede -

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Premesso che con decreto legislativo n. 504/1992 è stata disposta l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;
- Considerato che l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale delle proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2007;
- Ricordato l'emendamento presentato dal consigliere Manzini in data 27.03.2008 (prot. n. 13.321) ed approvato il 04.04.2008 in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2008, con il quale, nell'ambito del Programma 4 "Progettazione e gestione risorse finanziarie - Servizio Tributi", veniva aggiunto il seguente punto: "nel corso del 2008 verrà messo a fuoco un progetto tendente ad incrementare la riduzione ICI sulla prima casa per le famiglie numerose con almeno quattro figli";
- Considerato che l'art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 126 del 24.07.2008 con il quale vengono escluse dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate dal comune con proprio regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, che di fatto rende non più necessarie le modifiche alla disciplina dell'abitazione principale in riferimento all'emendamento sopra citato;

Delibera modifica regolamento ICI 2009

- Preso comunque atto della necessità di apportare al regolamento vigente alcune modifiche, riconducibili alle seguenti motivazioni:

1. opportunità di ricondurre ad un unico termine la scadenza per la presentazione delle istanze di agevolazione previste dal regolamento vigente, al fine di semplificare gli adempimenti in questione ai contribuenti e di velocizzare l'azione di controllo dell'ufficio preposto (modifiche agli art. 4, 6 e 7);
2. necessità di disciplinare i casi residui per i quali ancora permane l'obbligo della dichiarazione ICI, dopo l'introduzione del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007 (modifica dell'art. 15);
3. esigenza di fissare l'importo minimo per procedere al rimborso in € 12,00 di solo tributo, al fine di semplificare l'attività istruttoria del rimborso e renderla indipendente dalla data di presentazione dell'istanza (modifica art. 18);
4. aggiornamento dell'entrata in vigore del regolamento modificato (variazione dell'art. 24).

- Ritenuto opportuno, al fine di maggiore chiarezza, rinviare all'allegato della presente deliberazione il raffronto tra i singoli articoli del Regolamento attualmente in vigore e le modifiche apportate in questa sede sottoposte all'approvazione del Consiglio (All. "A");

- Precisato che gli articoli del vigente regolamento interessati da modifiche determinate dalle esigenze sopra elencate, sono i seguenti:

- art. 4, comma 2) e 4);
- art. 6, comma 2) e 4);
- art. 7, comma 3) e 4);
- art. 15;
- art. 18, comma 5);
- art. 24, comma 2).

Viste, pertanto, le modifiche al Regolamento attualmente in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di apportare, per le motivazioni sopra riportate, le modifiche agli articoli del vigente Regolamento indicati in premessa e che risultano opportunamente evidenziate nel raffronto tra il testo vigente e quello modificato (Allegato "A");
2. di dare atto che il nuovo testo del regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale, Viale dell'Aeronautica, 122 - 00144 ROMA, entro 30 giorni dalla data di esecutività e di rendere

pubblica la modifica del regolamento mediante avviso pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Il responsabile del procedimento

Enrico Pecoroni

Enrico Pecoroni



Il direttore di settore

Michele Brivio

Michele Brivio

Visto:

L'Assessore di riferimento

Gaetano Grossi

Gaetano Grossi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Lecco, 19 novembre 2008

Il Direttore di Settore
Michele Brivio



Allegato "A" – raffronto Regolamento vigente e modifiche apportate


ART.	<i>Regolamento vigente</i>	<i>Modifica regolamento</i>
4	<p>ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI</p> <p>1) Si stabilisce che l'esenzione dall'imposta, prevista all'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore, o concessi in comodato gratuito al predetto Ente (inciso da eliminare).</p> <p>2) Per usufruire della esenzione suddetta, entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI, a pena di decadenza, deve essere prodotta al Comune richiesta di esenzione, con allegata idonea documentazione, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti fabbricati.</p> <p>3) La documentazione di cui al punto 2. non deve essere ripresentata qualora la situazione dei fabbricati non sia modificata.</p> <p>4) L'esenzione decade a decorrere dalla data in cui cessano le condizioni di cui al precedente comma 1. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI di variazione relativa all'anno in cui sono cessate le suddette condizioni.</p>	<p>2) Per usufruire della esenzione suddetta, entro il termine <u>del 31 dicembre dell'anno per il quale s'intende richiedere l'esenzione</u>, a pena di decadenza, deve essere prodotta al Comune richiesta di esenzione, con allegata idonea documentazione, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti fabbricati.</p> <p>4) L'esenzione decade a decorrere dalla data in cui cessano le condizioni di cui al precedente comma 1. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, <u>entro il termine del 31 dicembre dell'anno</u> in cui sono cessate le suddette condizioni.</p>
6	<p>ESTENSIONE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI A QUELLE CONCESSE IN COMODATO D'USO A PARENTI</p> <p>1) A partire dall'anno di imposta 2000, le abitazioni concesse in uso gratuito, con scrittura privata, a parenti in linea retta entro il 1° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è riconosciuta l'aliquota</p>	

	<p>ridotta prevista per le abitazioni principali senza applicazione della detrazione.</p> <p>2) Le condizioni per ottenere l'agevolazione di cui al presente articolo devono sussistere nel corso dell'anno di imposizione, e la richiesta, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI, a pena di decadenza.</p> <p>3) La richiesta di cui al punto 2. non deve essere ripresentata qualora la situazione risulti immutata.</p> <p>4) L'agevolazione decade a decorrere dalla data in cui cessano le condizioni di cui al precedente comma 1. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI di variazione relativa all'anno in cui sono cessate le suddette condizioni.</p> <p>5) Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, si intende che la scrittura privata deve essere registrata.</p>	<p>2) Le condizioni per ottenere l'agevolazione di cui al presente articolo devono sussistere nel corso dell'anno di imposizione, e la richiesta, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Comune entro il termine del 31 dicembre dell'anno per il quale s'intende richiedere l'estensione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza.</p> <p>4) L'agevolazione decade a decorrere dalla data in cui cessano le condizioni di cui al precedente comma 1. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui sono cessate le suddette condizioni.</p>
7	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI DI CUI AL DISPOSTO DELL'ART. 2, COMMA 3 LEGGE 9.12.1998 N. 431</p> <p>1) A decorrere dall'anno d'imposta 2004 è prevista l'applicazione di un'aliquota I.C.I. agevolata per le abitazioni concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, a condizione che ai relativi contratti di locazione si applichino gli accordi in ambito locale di cui all'art. 2, comma 3, Legge 9.12.1998 n. 431.</p> <p>2) Per la fattispecie di cui al precedente comma non è applicabile la detrazione d'imposta prevista per le abitazioni principali.</p> <p>3) Condizioni per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo sono:</p> <p>a) l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali afferenti la registrazione del contratti di locazione;</p> <p>b) la presentazione da parte del contribuente di idonea denuncia, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 20 dicembre dell'anno di imposizione a decorrere dal quale sono applicabili i benefici del presente articolo, nella quale dovranno essere dichiarati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durata del contratto di locazione e le generalità dei contraenti; - l'applicazione, nel caso di specie, della disciplina prevista dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, legge 431/98; il numero e la data di registrazione del contratto. <p>La mancata presentazione della denuncia comporta la decadenza dal beneficio per</p>	<p>3) Condizioni per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo sono:</p> <p>a) l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali afferenti la registrazione del contratti di locazione;</p> <p>b) la presentazione da parte del contribuente di idonea denuncia, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione a decorrere dal quale sono applicabili i benefici del presente articolo, nella quale dovranno essere dichiarati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durata del contratto di locazione e le generalità dei contraenti; - l'applicazione, nel caso di specie, della disciplina prevista dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, legge 431/98; il numero e la data di registrazione del contratto. <p>La mancata presentazione della denuncia comporta la decadenza dal beneficio per</p>


	<p>l'annualità o le annualità per le quali non è stata presentata.</p> <p>4) Il contribuente è tenuto comunque a denunciare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo entro il 20 dicembre successivo alla data in cui tali requisiti sono venuti meno. In ogni caso il godimento dell'aliquota agevolata opera solo nei periodi di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.</p>	<p>l'annualità o le annualità per le quali non è stata presentata.</p> <p>4) Il contribuente è tenuto comunque a denunciare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo entro il 31 dicembre successivo alla data in cui tali requisiti sono venuti meno. In ogni caso il godimento dell'aliquota agevolata opera solo nei periodi di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.</p>
15	<p>DICHIARAZIONE</p> <p>1) Fino alla data di effettiva disponibilità del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, come disposto dall'art. 37 comma 53 del D. L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006, le variazioni intervenute nell'anno 2006 dovranno essere comunicate entro il termine del 31.07.2007 e con la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/1992.</p> <p>2) In ogni caso, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI sussiste sino a quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello Unico informatico.</p>	<p>La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del D. Lgs. 18.12.1997 n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).</p>
18	<p>RIMBORSI</p> <p>1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui a seguito di procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.</p> <p>2) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3) Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data del versamento e nella misura del tasso di interesse previsto nel regolamento comunale sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.</p> <p>4) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.</p> <p>5) Si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta uguale o superiore a € 12,00 comprensivo di</p>	<p>5) Si fa luogo a rimborso quando l'importo del solo tributo, per singolo anno d'imposta, risulta</p>

	interessi.	uguale o superiore a € 12,00.
24	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.</p> <p>2) Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.</p>	<p>2) Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009.</p>

**Il Presidente
dott. Emanuele Mauri**



**Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Del Regno**



Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è pubblicata oggi, in base all'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all'art. 135, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Lecco, 11 DIC. 2008



**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. V. Del Regno**



- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Lecco,

IL SEGRETARIO GENERALE
